

Conto corrente bancario – blocco cautelativo – assenza di presupposti – illegittimità – risarcimento del danno – assenza di prova (cod. civ., artt. 1226 e 2056)

L'intermediario non può procedere al blocco del conto corrente del cliente in assenza degli specifici presupposti richiesti dalla legge o dal contratto. (MDC)

FATTO

La ricorrente, società attiva nel settore di giochi e scommesse on line, lamenta di aver subito, senza motivazione alcuna e a propria insaputa, il blocco del conto corrente acceso presso l'intermediario resistente, durante il periodo dal 12/01/2018 al 15/01/2018. Tale disservizio avrebbe generato notevoli danni alla società, la quale non ha potuto procedere al pagamento delle operazioni di gioco ai propri clienti nonché ai propri fornitori. Successivamente, si è vista vincolata la somma di € 10.000,00, quale differenza tra saldo contabile e saldo disponibile, "sempre a propria insaputa".

Perciò si rivolge all'Arbitro per ottenere lo sblocco della somma di € 10.000,00 oltre spese e risarcimento dei danni pari ed € 5.000,00.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali contesta che il conto in parola non è stato bloccato come sostenuto dalla controparte, «ma è stato oggetto di nr. 2 prenotate da € 5.000 ciascuna», conseguenti a due giroconti «ricevuti quale frutto di movimentazioni di origine fraudolenta a danno di altri correntisti».

Ricostruendo la vicenda storica relativa a tale accredito sospetto, l'intermediario precisa che l'apposizione delle due prenotate in parola - che comunque non avrebbero impedito la normale fruizione di tutti i servizi offerti dal conto - rientrava nell'ambito di controlli e monitoraggi antifrode e attività cautelative poste in essere in presenza di operazioni anomale e potenzialmente irregolari, laddove, da verifiche esperite, si sarebbe appurato che le movimentazioni in questione si erano verificate a seguito di phishing.

A fronte del disconoscimento delle operazioni di postagiuro da parte di terzi ed alla fondata irregolarità delle stesse, sussistevano i presupposti per vincolare le somme. Tuttavia, la società ricorrente era stata prontamente informata del provvedimento cautelativo adottato sul conto.

In seguito, una delle due prenotazioni sarebbe stata "tolta" ed il relativo importo restituito al cliente frodato, mentre la seconda è ancora oggetto di attività ispettive da parte dell'Autorità Giudiziaria pertanto la resistente ritiene opportuno mantenere tale prenotata a titolo cautelativo.

L'intermediario chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia concerne il blocco del conto corrente intestato alla società ricorrente, a seguito di attività di monitoraggio antifrode posta in essere dall'intermediario.

Il ricorrente chiede «lo sblocco della somma di € 10.000,00», domanda che il Collegio interpreta come richiesta di accertamento dell'illegittimità dei vincoli apposti dall'intermediario sul conto, essendo precluso all'Arbitro il potere di emettere decisioni a carattere costitutivo.

Al riguardo, occorre in primo luogo osservare che, dalla documentazione in atti, non risulta un blocco dell'operatività del conto corrente, affermata dalla e negata dal resistente. Risulta invece la comunicazione dell'intermediario del 23/01/2018 in merito alle due "prenotazioni" di € 5.000,00 ciascuna. A fondamento di tale intervento "cautelativo", l'intermediario richiama nelle controdeduzioni l'art. 6 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che però disciplina una materia diversa da quella oggetto del presente ricorso, vale a dire gli strumenti di pagamento. Ed infatti la norma è applicabile al caso in cui si sospetti un utilizzo fraudolento o non autorizzato di uno strumento di pagamento, con la conseguenza che il prestatore di servizi di pagamento può bloccare l'utilizzo di tale strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi, se il contratto quadro lo prevede. La disposizione non autorizza invece l'intermediario a bloccare, di propria iniziativa ed in assenza di un provvedimento giudiziario di sequestro, le somme disponibili sul conto corrente (o conto di pagamento) del beneficiario.

L'intermediario produce, poi, in atti due denunce di cd. phishing, si cui solo una porta il riferimento al sito gestito della ricorrente.

Nessun altro documento risulta in atti che giustifichi l'operato dell'intermediario sulla base di accordi contrattuali tra le parti, né è noto l'esito dei procedimenti penali (sebbene la resistente riferisca che una parte delle somme sarebbe stata definitivamente stornata). In definitiva, perciò, il Collegio ritiene che l'intermediario non abbia offerto la prova della legittimità delle "prenotazioni" effettuate sul conto corrente della ricorrente. Il che assorbe l'ulteriore questione relativa alla tempestività con cui il suddetto provvedimento è stato comunicato al titolare del conto.

Passando all'esame della domanda risarcitoria, la ricorrente concentra le sue doglianze sul fatto che l'intermediario, attraverso le misure cautelari adottate illecitamente, avrebbe impedito l'utilizzo del conto impedendo in tal modo il pagamento dei fornitori e degli utenti. Tuttavia, il Collegio rileva che, al di là di generiche affermazioni, la stessa non ha fornito elementi di prova sulla sussistenza di un danno effettivo di ordine patrimoniale sofferto in conseguenza dei lamentati impedimenti all'operatività del conto. In altri termini, la ricorrente non fornisce prova di operazioni che, all'indomani della comunicazione, non siano andate a buon fine, né concretamente specifica gli eventuali impedimenti alla normale gestione delle operazioni di cassa che le siano occorsi.

In mancanza della prova del danno, non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto: «L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (...) presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza» (Cass., 30/04/2010, n.10607).

Infine, in merito alla richiesta di rifusione delle spese, dalla generica formulazione della domanda non si desume se il ricorrente si riferisca anche a spese di difesa, in relazione alle quali però non viene effettuata alcuna quantificazione né allegata alcuna documentazione, quale una parcella pagata. In mancanza di una chiara domanda e di adeguato supporto probatorio per il rimborso delle spese di difesa, il Collegio ritiene che

siano dovute solo le spese di procedimento, come previsto dalla disciplina della procedura davanti all'ABF.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al ripristino della disponibilità del conto nei sensi di cui in motivazione (...omissis...).